

Sentenza n. 1 del 05/04/2018

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

Il giorno 05 Aprile 2018, presso la sede della Federazione Italiana Sport Rotellistici in Roma, Viale Tiziano 74, si è riunita così composta:

- Avv. Augusto DI MARZIANTONIO- Presidente
- Avv. Goffredo BARBANTINI - Componente
- Avv. Gianluca SIMEONI - Componente

per deliberare in ordine al **ricorso presentato dal Procuratore Federale del 27 marzo 2018**, avverso la sentenza del Tribunale Federale n. 5 del 02.03.2018 (depositata il 12/03), Ruolo T.F. n. 13/2017, di assoluzione dell'atleta Lorenzo Mugnai e della Società H.P. Maliseti, deferiti per violazione degli artt. 1, 3 co. 3, 6, 13 co. 1e 2 lett. c e 16 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale, per insulti razziali nei confronti dell'atleta Cinquini Khakonga Ernest.

Il Procuratore Federale Avv. Emiliano Fasulo chiedeva a riforma della sentenza indicata e la condanna:

- per l'atleta: alla squalifica di mesi tre ed al pagamento dell'ammenda di Euro 500,00;
- per la società: al pagamento dell'ammenda di Euro 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Sosteneva l'appellante essenzialmente la omessa valutazione sulla attendibilità dei testi sia della accusa che della difesa, e l'omessa motivazione al riguardo.

All'udienza del 05.04.2018 le parti si riportavano essenzialmente ai rispettivi atti.

• ATTENDIBILITA' DELLA PARTE OFFESA

Il Procuratore desume l'attendibilità della parte offesa essenzialmente dal fatto che non vi sarebbe altra spiegazione plausibile -diversa dai reiterati insulti razziali- al grave e violento fallo dalla stessa parte offesa commesso ai danni del deferito, in virtù anche del consolidato rapporto di amicizia tra i due atleti coinvolti.

L'iter logico giuridico proposto non convince questa Corte.

Il rapporto di amicizia non può indurre a desumere indizi a favore di un atleta a danno dell'altro, in quanto si potrebbe anche argomentare *ex adverso* che i reiterati presunti insulti razziali non appaiono verosimili e compatibili con il rapporto amicale tra le parti coinvolte.

Inoltre il ragionamento della Procura condurrebbe ad una illegittima presunzione di provocazione in presenza di ogni fallo grave e difficilmente spiegabile di un atleta.

In ambito penale è vero che le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, tuttavia ciò previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. *ex multis* Cass. Pen. Sez. II, n. 5, dep. 02.01.2017, Cass. n. 44644 del 18/10/2011, Cass. n. 28913 del 03/05/2011).

Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, tenendo conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo – da motivarsi con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, trovando univoci e significativi elementi di convergenza nella

documentazione prodotta (Corte di Appello di Roma 3° sez. pen. del 20 maggio 2016).

Va rilevato che la sentenza Cass. Pen. Sez. II, n. 5, dep. 02.01.2017, richiamando alcuni precedenti in materia (*ex plurimis* Cass. sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214) specifica che la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso, attraverso l'individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando così al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto.

Margine discrezionale anche eccessivo ad avviso di questa Corte, ove preme la tutela dell'imputato dal rischio di essere condannato solo sulla base delle dichiarazioni della vittima, prive di qualsivoglia riscontro.

Nella fattispecie in esame detti riscontri, ovvero univoci e significativi elementi di convergenza nella documentazione prodotta, non sono stati rinvenuti, né sono desumibili dal rapporto di amicizia tra gli atleti coinvolti, o dalla mancanza di giustificazione di un fallo grave della presunta parte offesa.

Il Giudice di prime cure evidenzia al contrario che il complesso quadro probatorio (referto, filmato e prove testimoniali) non offre alcun supporto alla tesi dell'accusa.

Del pari irrilevante in tal senso la circostanza che l'impulso al processo non è stato dato dalla parte offesa.

La mancanza di interesse non è prova di attendibilità, al contrario maggiore è l'interesse della parte offesa più approfondito deve risultare il vaglio critico delle sue deposizioni.

Nella fattispecie in esame tutte le persone coinvolte come parti del processo o come testimoni possono avere un interesse indiretto, di mero fatto, sotteso ad un dato esito del giudizio, ed ove è consentito dubitare della attendibilità della testimonianza dei genitori dell'atleta deferito

(n. 3, punto iv, dell'appello), altrettanto è lecito per quella del genitore dell'atleta asseritamente offeso.

Per quanto lo standard probatorio sufficiente per ritenere addebitabile una condotta sportiva illecita sia meno rigoroso in ambito sportivo rispetto a quello penale, è pur sempre richiesto un minimo riscontro probatorio a carico dell'accusa e giammai un onere di provare l'innocenza a carico dell'incolpato, che equivarrebbe ad una presunzione di colpevolezza.

Il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, anche se inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (Collegio di Garanzia del Coni SS.UU. Decisione n. 6 del 2016).

L'assoluzione contestata non appare motivata da una prevalenza o maggiore credito accordato alle deposizioni della difesa rispetto a quelle dell'accusa, piuttosto dalla mancanza di riscontri oggettivi, ovvero di indizi gravi, precisi e concordanti -nel complesso quadro probatorio assunto- a supporto delle testimonianze dell'accusa, bisognose del maggiore vaglio critico sopra descritto quando provenienti soltanto dalla parte offesa o da un suo stretto parente.

Lo stesso Procuratore pare essere consapevole, da un lato, della alta probabilità che gli insulti ove proferiti dall'avversario, siano stati pronunciati in modo da non essere sentiti da altri all'infuori che dalla parte offesa, dall'altro, della necessità di un vaglio duplice, oggettivo e soggettivo della deposizione della medesima persona offesa.

La mancanza di un minimo riscontro, non può tuttavia essere superata dalla carenza nella parte offesa di un interesse alla condanna.

Detta carenza peraltro è meramente desunta dal rapporto di amicizia tra gli atleti coinvolti, e dal fatto che il processo sia iniziato su impulso esterno.

• **ATTENDIBILITA' DEGLI ALTRI TESTIMONI**

In merito alla deposizione resa dal padre dell'atleta offeso, occorre riprendere detti criteri valutativi, sebbene sia certo che non c'è una presunzione di inattendibilità del testimone legato da vincoli di parentela: anche un familiare come il fratello, la sorella o il coniuge può essere testimone.

In ambito penale alcuni ravvisano una sorta di minore attendibilità intrinseca di testimoni legati da vincoli di parentela con l'indagato, in assenza di altri riscontri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43349 del 2007).

Mutuando dalla più ampia giurisprudenza civile al riguardo, il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763).

Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, "in concreto" e che il magistrato valuta le dichiarazioni rese dai testi secondo il proprio **prudente apprezzamento**, ossia giudicando, in base al caso concreto, quanto e se ritenerle attendibili.

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui se è vero che non è non consentita al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, è altrettanto vero che l'esistenza di uno vincolo di parentela può, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice

di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. del 10.10.2011, n. 20802).

Né il referto arbitrale, né il filmato, né i testi escussi ha dato un minimo riscontro degli insulti razziali provenienti dal pubblico e qualche discrepanza tra le deposizioni o dichiarazioni testimoniali, non è sufficiente a inficiare l'attendibilità di tutti i testi escussi per la difesa.

Divergenze possono ricondursi alla concitazione e confusione del momento, alla distanza tra i vari tifosi, ovvero alla durata dell'evento in discussione per cui ad alcuni può rimanere impressa nella memoria una frase mentre ad altri un'altra.

In ogni caso preme ribadire che in qualsiasi processo di tipo accusatorio è necessario provare l'accusa e non l'innocenza dell'incolpato o deferito, ed anche l'eventuale inattendibilità dei testi della difesa non equivale per ciò solo a riprova della tesi accusatoria.

In mancanza di un minimo supporto probatorio alle deduzioni accusatorie appare di minore rilievo indagare sul riscontro di quelle a difesa del deferito.

La mancanza di riscontro probatorio non consente comunque di affermare con certezza che il fatto consistente negli insulti razziali “non sussiste”.

Del pari l'accusa non potrebbe dirsi come falsamente prospettata soltanto perché non sufficientemente provata, per cui non si ravvisano carenze in motivazione sul punto, ossia “sul motivo per cui l'atleta offeso ed il padre avrebbero dovuto mentire” (vd. n 3, punto “iv” dell'appello).

Le deposizioni a favore dell'accusa hanno invece trovato parziale riscontro, sia pur con riguardo agli insulti non razziali, nella testimonianza di Marco Rossi, peraltro indicato dalla difesa, il quale ha riferito di avere udito espressioni offensive provenienti dalla tribuna all'indirizzo del Cinquini.

Pertanto non si ritiene corretta l'assoluzione totale della società deferita.

Le deduzioni difensive rassegnate nell'atto di appello, per quanto ben argomentate, appaiono dunque meritevoli soltanto di un accoglimento parziale.

P.Q.M.

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso:

-assolve l'atleta Lorenzo Mugnai e la Società H.P. Maliseti perché non è stata raggiunta prova sufficiente che sia avvenuto il fatto consistente nelle offese a sfondo razziale.

-condanna la Società H.P. Maliseti al pagamento della ammenda pari ad **€ 250,00** per le offese generiche provenienti dai propri sostenitori.

10 gg. per la motivazione.

Nomina relatore l'Avv. Gianluca Simeoni.

Roma, lì 05/04/2018.

Motivazione depositata il 26/04/2018.

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Goffredo BARBANTINI

F.to Avv. Gianluca SIMEONI